



Tribunale di Napoli
I SEZIONE CIVILE

R.G. 17655/23 Affari non contenziosi

Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:

dr Raffaele Sdino Presidente

dr.ssa Valeria Rosetti Giudice

Dr.ssa Angela Arena Giudice

riunito in camera di consiglio,

letto il decreto di fissazione dell'udienza odierna, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc ;

letti gli atti di causa e le note di udienza depositate dalle parti;

sentita la relazione del giudice relatore e letto il parere del PM;

ha emesso il seguente:

DECRETO

I ricorrenti, [REDACTED] c.f. [REDACTED] nata a Casablanca (Marocco),
il [REDACTED] cittadina Marocchina, e [REDACTED] c.f. [REDACTED] nato a
Napoli, il [REDACTED] dichiaravano:

- che intendono contrarre matrimonio in Italia, a Napoli;
- che l'ufficiale dello Stato civile del Comune di Napoli si rifiutava di procedere alle pubblicazioni relative alle nozze contraende, in assenza del "nulla osta" delle Autorita' marocchine non rilasciato in mancanza di certificato di conversione all'Islam del nubendo non essendo lo stesso di religione musulmana;
- che tale rifiuto è contrario all'ordine pubblico non esistendo altri impedimenti alla celebrazione delle nozze in quanto le parti sono in possesso dei requisiti indispensabili indicati dal codice civile agli articoli 84, 85, 86.

Tanto premesso chiedevano:

- dichiarare illegittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di Napoli alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali avanzata dai ricorrenti e, per l'effetto, ordinare al medesimo di procedere alla formalità richiesta.



Si costituiva il comune di Napoli che chiedeva il rigetto della domanda sul presupposto che l'appartenenza ad una religione non mussulmana non sembrerebbe ostacolo ad ottenere il richiesto nulla osta.

Ciò posto si osserva che:

- la mancanza di impedimenti risulta dalle allegazioni prodotte dalle parti atteso che Il documento in atti (apostille con pieno valore giuridico) attesta lo stato civile nubile della ricorrente;
- il mancato rilascio del *nulla osta* per soli motivi religiosi è contrario ai principi di uguaglianza e libertà di culto ed è chiaramente in contrasto con l'ordine pubblico costituendo un'arbitraria preclusione del diritto di contrarre matrimonio.

Sulla scorta di queste considerazioni , su conforme parere del PM , si accoglie il ricorso e si dispone la compensazione delle spese in ragione della natura della decisione .

P.Q.M.

Visto l'art. 98, co. 2, c.c.;

- autorizza l'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli a procedere alla pubblicazione del matrimonio civile tra [REDACTED] c.f. [REDACTED] nata a Casablanca (Marocco), il [REDACTED] e [REDACTED] c.f. [REDACTED] nato a Napoli, il [REDACTED]
- Dichiara la immediata esecutività del presente decreto.
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali da ciascuna di esse rispettivamente anticipate.

Si comunicati.

Napoli, camera di consiglio 20.10.23

Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti

Il Presidente dr R Sdino

